

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016
10/2016/R/GAS

AGGIORNAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 gennaio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli

effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività della distribuzione del gas naturale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, recante “Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 230/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2014, 326/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 326/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 571/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM);
- l’Allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM, recante “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021)”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 226/11 è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11 stabilisce che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri per il funzionamento della commissione di gara (di seguito anche: corrispettivo *una tantum*) e prevede che i criteri per la definizione del medesimo corrispettivo siano definiti dall’Autorità;
- secondo quanto indicato al punto 18 dell’Allegato 2 del decreto 226/11, recante il Bando di gara tipo, l’impresa aggiudicataria versa il corrispettivo *una tantum* all’atto della stipula del contratto di servizio;
- con la deliberazione 407/2012/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum*, prevedendo che per gli affidamenti relativi al primo periodo, come definito nel decreto 226/11, effettuati negli anni successivi al 2012, tale corrispettivo, determinato sulla base della formula riportata al punto 1 della medesima deliberazione, sia adeguato per l’inflazione in base all’andamento del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall’Istat;
- con la deliberazione 230/2013/R/GAS, l’Autorità ha adottato disposizioni integrative in materia di corrispettivo *una tantum* per i casi di accorpamento di ambiti di dimensione superiore a 100.000 punti di riconsegna;
- l’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 145/13 prevede che “*al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l’importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall’Autorità per*

l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.”.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 407/2012/R/GAS prevede che l'Autorità provveda a riconoscere, in tariffa, il corrispettivo *una tantum* spettante alla stazione appaltante per la copertura dei costi di gara;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 28, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è composta, tra le altre, dalla componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, relativi all'anno t e riferiti all'ambito g ;
- in particolare, l'Autorità ha previsto che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum*, inclusi gli oneri connessi agli interessi riconosciuti, ai sensi delle disposizioni della deliberazione 326/2014/R/GAS, ai gestori d'ambito uscenti, siano riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto;
- con la deliberazione 326/2014/R/GAS, l'Autorità ha previsto che in relazione alla definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11:
 - sia adottato il regime dell'interesse composto;
 - sia applicato un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC), che per il primo biennio (2014-2015) del quarto periodo regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas assume valore pari a 4,86%;
 - il tasso di interesse di cui alla precedente lettera b. sia aggiornato per i bienni successivi al primo, ricadenti nel quarto periodo regolatorio, sulla base di quanto stabilito dai commi 10.2 e 10.3 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 583/2015/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas che trovano applicazione nel periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2021;
- nell’ambito del processo di revisione dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento del WACC, di cui al punto precedente, sono state ridefinite le modalità di calcolo del parametro legato al costo del capitale di debito;
- nel TIWACC, sono stati definiti i valori dei parametri base per la determinazione del costo del capitale di debito per il triennio 2016-2018, prevedendo regole di aggiornamento di tali parametri per il successivo triennio 2019-2021.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il tasso di interesse per la determinazione del rimborso, ai gestori uscenti, degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11 per gli anni successivi al 2015, assumendolo, in coerenza con l’approccio adottato con la deliberazione 326/2014/R/GAS, pari al costo del capitale di debito in termini nominali *post* tasse utilizzato ai fini della determinazione del WACC ai sensi della deliberazione 583/2015/R/COM;
- su queste basi, definire il tasso di interesse di cui al punto precedente pari a 3,53% per il triennio 2016-2018;
- prevedere, per gli anni successivi, regole di aggiornamento del tasso di interesse per la determinazione del rimborso degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11 coerenti con quelle previste nel TIWACC per l’aggiornamento del parametro legato al costo del debito, in termini nominali *post* tasse

DELIBERA

1. di prevedere che, in relazione alla definizione delle modalità di rimborso, ai gestori uscenti, degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al decreto 226/11:
 - a. per gli anni 2016-2018 sia applicato un tasso di interesse pari al costo del capitale di debito, in termini nominali *post* tasse, utilizzato ai fini della determinazione del WACC, che per il triennio 2016-2018 assume valore pari a 3,53%;
 - b. il tasso di interesse, di cui alla precedente lettera a., sia aggiornato per gli anni successivi al triennio 2016-2018, in coerenza con le disposizioni del TIWACC per l’aggiornamento del parametro legato al costo del debito, in termini nominali *post* tasse.

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni